Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 aprile 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 aprile 1978, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo « Scioglimento del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, del Fronte della gioventù, C.I.S.N.A.L., Democrazia nazionale ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Milano, piazza S. Stefano n. 10, presso il settimanale « Fronte popolare ».

(3111)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **1147.**

Recepimento della direttiva del consiglio della Comunità economica europea n. 75/409 del 24 giugno 1975, recante la quinta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 7 e 16 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Viste le direttive del consiglio delle Comunità economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967 e numero 75/409 del 24 giugno 1975 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, punto 4), della legge 29 maggio 1974, n. 256, è completato con il seguente periodo:

« Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non è necessario rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, è sostituito dal seguente:

« Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio	Formato
Inferiore o pari a 3 l	almeno 52 × 74 mm
Superiore a 3 l ed inferiore o pari a 50 l	almeno 74 × 105 mm
Superiore a 50 l ed inferiore o pari a 500 l	almeno 105 × 148 mm
Superiore a 500 l	almeno 148 × 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista.

I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:

a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge.

In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1977

LEONE

DAL FALCO — COSSIGA — BONIFACIO — RUFFINI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — ANSELMI — MARCORA — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1148**.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo adeguamento pensioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dal 21,50 per cento al 23,50 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento del 2 per cento, di cui l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,35 per cento a carico del lavoratore;

Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento percentuale del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, n. 1044, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1977, atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 35;

Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura del 2 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui l'1,65 per cento a carico dell'Azienda e lo 0,35 per cento a carico del personale dipendente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

ANSELMI — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1977, n. **1149**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Rorer per le scienze mediche », in San Fruttuoso di Monza.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Rorer per le scienze mediche », in San Fruttuoso di Monza (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 397

LEGGE 30 marzo 1978, n. **96**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia.

Art. 2.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **97**.

Modificazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e delle modificazioni successive, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente:

« Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1978, n. **98**.

Autorizzazione alla fondazione « Giovanni Scaramangà di Altomonte », in Trieste, ad accettare un legato.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione « Giovanni Scaramangà di Altomonte », in Trieste, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Antonino Rusconi con testamento olografo pubblicato in data 21 febbraio 1975, n. 140671/6645 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Tomasi, notaio in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1978
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1978, n. 99.

Modificazione alla denominazione della fondazione « Guido Lenghi », in Roma.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la denominazione « Guido Lenghi e Flavio Magrassi » assunta dalla fondazione « Guido Lenghi », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1978
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 124

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Nomina dei commissari liquidatori della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle relative sezioni distrettuali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere, in particolare, per il settore della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, e delle relative sezioni distrettuali;

Considerata l'opportunità di attribuire le funzioni di commissario liquidatore agli attuali commissari straordinari della Cassa e delle sezioni distrettuali;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ed i commissari straordinari delle sezioni distrettuali sono nominati commissari liquidatori della Cassa e delle sezioni a fianco indicate:

De Blasio Ugo, commissario liquidatore della Cassa mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Sandri geom. Sergio, commissario liquidatore della sezione distrettuale di Torino;

Grosso dott. Luigi, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Piemonte occidentale;

Amelotti ing. Eugenio, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Piemonte orientale;

Caorsi dott. Alberto, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Liguria;

Borio ing. Paolo, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Valle d'Aosta;

Colombo dott. Giuseppe, commissario liquidatore della sezione distrettuale di Milano;

Acanfora dott. Mario, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Lombardia nord;

Capretti ing. Flaviano, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Lombardia orientale;

Chemello dott. Antonio, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Veneto;

Da Col ing. Mario, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Friuli-Venezia Giulia;

Cattani ing. Lodovico, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Trentino-Alto Adige;

Brogi dott. Donatello, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Toscana;

Ermili dott. Mario, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Lazio;

Sclafani ing. Francesco, commissario liquidatore della sezione distrettuale dell'Umbria;

Guerrini ing. Renzo, commissario liquidatore della sezione distrettuale delle Marche;

Roberto dott. Rinaldo, commissario liquidatore della sezione distrettuale degli Abruzzi;

Costantini rag. Matteo, commissario liquidatore della sezione distrettuale del Molise;

Squillante dott. Raffaele, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Basilicata;

Trapanese dott. Giuseppe, commissario liquidatore della sezione distrettuale della Sicilia occidentale;

Orrù ing. Elia, commissario liquidatore della sezione distrettuale di Cagliari;

Concas dott. Nando, commissario liquidatore della sezione distrettuale di Carbonia.

Art. 2.

I commissari liquidatori di cui al precedente articolo esercitano i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2756)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Nomina del commissario liquidatore del comitato di coordinamento e compensazione e delle casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere in particolare per il settore delle casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas;

Considerata l'opportunità, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, di attribuire ad un unico commissario i compiti relativi alla liquidazione del comitato di coordinamento e compensazione e delle casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Calabria è nominato commissario liquidatore del comitato di coordinamento e compensazione e delle casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.

Art. 2.

All'atto della presa di possesso, il commissario liquidatore di cui al precedente articolo provvede congiuntamente ai commissari straordinari, che cessano dalle funzioni, a redigere un verbale di consegna dei beni con indicazione dello stato di gestione delle casse.

Art. 3.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(2749)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Riunificazione dell'ufficio del registro affitti e dell'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 33 Finanze, foglio n. 79;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 111;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 203;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1978, registro n. 2 Finanze, foglio n. 305;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 30 dicembre 1977;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 27;

Riconosciuta l'opportunità:

di procedere alla unificazione dell'ufficio del registro affitti e dell'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, modificandone le attribuzioni;

di modificare la denominazione e le attribuzioni dell'ufficio bollo e radio di Roma;

di attribuire nuovi servizi all'ufficio del registro atti privati di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro affitti e l'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma sono unificati in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative ».

Art. 2.

All'ufficio unificato di cui all'articolo precedente sono attribuiti i seguenti servizi dell'ufficio del registro affitti: conservazione della parte riservata all'ufficio delle denunce di cui all'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, aggiunto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 953, con i servizi e adempimenti connessi; contabilizzazione dei versamenti in conto corrente postale, effettuati con le suddette denunce, con i servizi e adempimenti connessi; contenzioso, nonché tutti i servizi dell'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative.

Art. 3.

L'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

All'ufficio bollo e radio di Roma, che assume la denominazione di « Ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni », sono attribuiti, fermi rimanendo quelli espletati alla data del presente decreto, i rimanenti servizi dell'ufficio del registro affitti, la gestione delle « assicurazioni di ogni genere »; la gestione stralcio dei carichi per qualsiasi causa rimasti pendenti e degli articoli iscritti sui campioni unici delle tasse in sospeso; la tenuta dell'archivio degli atti registrati e relative certificazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 gennaio 1978, n. 27, portante modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, sono inoltre attribuiti, allo stesso ufficio, per le violazioni accertate nella circoscrizione territoriale di competenza, i servizi di cui alla legge predetta, relativi alla riscossione dei tributi evasi, delle soprattasse dovute, nonché gli adempimenti connessi.

Art. 5.

L'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 6.

All'ufficio del registro atti privati di Roma sono attribuiti, limitatamente alle formalità richieste all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Roma, i servizi relativi alla irrogazione e riscossione delle sanzioni ed alla riscossione delle imposte suppletive, previsti rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 30 dicembre 1977, concernente le modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico.

Art. 7.

Le variazioni ed attribuzioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1978, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, che avrà efficacia a decorrere dall'11 aprile 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 72

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4133 del 24 luglio 1971, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

Roma, addì 14 marzo 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2799)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1978.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di un'opzione al termine del differimento presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita di un'opzione al termine del differimento;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e l'opzione al termine del differimento, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

R II/tariffa 30 a-2 +, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un paremtro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 14 marzo 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2800)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Trasferimento alla regione Abruzzo delle funzioni amministrative dello Stato relative alla « Azienda agraria dimostrativa Tommaso D'Onofrio Masci », in L'Aquila.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 17 maggio 1938, n. 972, con il quale l'« Azienda agraria dimostrativa Tommaso D'Onofrio Masci », con sede in L'Aquila, fu eretta in ente morale e approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1972, Atti di Governo, registro n. 247, foglio n. 22, sul « Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici », e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la rettifica al detto decreto del Presidente della Repubblica n. 11 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972;

Rilevato che tra gli scopi istituzionali dell'« Azienda agraria dimostrativa Tommaso D'Onofrio Masci » sono comprese attività su materie elencate nel ripetuto articolo 1, comma secondo, del surriferito decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e che, pertanto, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, tutte le funzioni amministrative di cui a tale ultimo articolo, già esercitate da organi del M.A.F., rientrano ora nelle competenze della regione a statuto ordinario Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nelle premesse citato, tutte le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, sono esercitate dai competenti organi della regione a statuto ordinario Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2940)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna delle funzioni amministrative dello Stato relative alla fondazione Antonio Bizzozzero, in Parma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1849, con il quale la fondazione Antonio Bizzozzero, con sede in Parma, fu eretta in ente morale e approvato il relativo statuto;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 1439, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1940, Atti di Governo, registro n. 426, foglio n. 36, con il quale fu abrogato lo statuto di cui al surriferito regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1849, e ne fu approvato uno nuovo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 754, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 26 ottobre 1949, con il quale fu sostituito l'art. 5 del nuovo statuto di cui al citato regio decreto 13 maggio 1940, n. 1439;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1972, Atti di Governo, registro n. 247, foglio n. 22, sul « Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici », e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la rettifica al detto decreto del Presidente della Repubblica n. 11 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972;

Rilevato che tra gli scopi istituzionali della fondazione Antonio Bizzozzero sono comprese attività su materie elencate nel ripetuto art. 1, comma secondo, del surriferito decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e che, pertanto, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, tutte le funzioni amministrative di cui a tale ultimo articolo, già esercitate da organi del M.A.F., rientrano ora nelle competenze della regione a statuto ordinario Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nelle premesse citato, tutte le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori dei conti, sono esercitate dai competenti organi della regione a statuto ordinario Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di migliroamneto, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni;

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione del suddetto istituto in data 17 ottobre e 15 dicembre 1977, e dal presidente del medesimo in data 21 dicembre 1977;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 8, 13, sesto e settimo comma, 14, secondo comma, 15, primo comma, 17, secondo comma, 19, primo, quarto, quinto e sesto comma, 20, secondo comma e 23, primo comma, dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Testo approvato

Art. 8. — Il Consorzio provvede alle operazioni:

a) col capitale;

b) col ricavato del collocamento di buoni fruttiferi e di obbligazioni;

c) con anticipazioni dello Stato e delle regioni, nonchè con anticipazioni anche in conto corrente, della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 13, sesto comma. — Il presidente e i due vice presidenti restano in carica per la durata quadriennale del loro mandato di consiglieri e possono essere riconfermati, se rieletti consiglieri.

Art. 13, settimo comma. — Il presidente, scaduto dalla carica il consigliere per compiuto quadriennio, se rieletto consigliere dall'assemblea ordinaria, continua ad esercitare le sue funzioni fino a quando non sia intervenuto il decreto di nomina del nuovo presidente.

Art. 14, secondo comma. — Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 15, primo comma. — . . . .

h) determina la competenza propria, quella del comitato esecutivo e quella del direttore generale a decidere sulle operazioni;

. . . .

o) adotta i provvedimenti disciplinari concernenti il personale del Consorzio riservati alla sua competenza dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Art. 17, secondo comma. — I membri del comitato, scaduti dalla carica di consiglieri per compiuto quadriennio, se rieletti consiglieri dall'assemblea ordinaria continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non sia intervenuto il decreto di nomina del nuovo comitato esecutivo.

Art. 19, primo comma. — Il collegio sindacale è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 19, quarto comma. — I sindaci effettivi e supplenti di nomina governativa, scaduti dalla carica per compiuto quadriennio, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano intervenuti i decreti di nomina dei nuovi sindaci.

Art. 19, quinto comma. — Il collegio designa il proprio presidente tra i membri di nomina governativa.

Art. 19, sesto comma. — Al collegio sindacale si applicano le norme di cui agli articoli 2399 e da 2401 a 2409 del codice civile.

Art. 20, secondo comma. — . . . .

e) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente col ragioniere, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, i titoli e le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze; delibera sulle operazioni demandate alla sua competenza, giusta il disposto dell'art. 15, lettera *h*);

Art. 23, primo comma. — Gli utili netti accertati in bilancio saranno assegnati:

a) per una quota pari al 20% a riserva;

b) per una quota a pagamento di un dividendo, in misura non superiore al 7% del capitale, ai partecipanti;

c) per un'altra quota non superiore al 10% a disposizione del consiglio di amministrazione per premi di rendimento ed opere di assistenza al personale, per studi, per indagini, sussidi e premi, per il progresso della tecnica agricola e l'incremento dell'economia agraria nazionale;

d) per una ulteriore quota non superiore al 2% ad integrazione del dividendo di cui alla lettera *b*) sulla parte di utile netto che dovesse eventualmente residuare dopo il soddisfacimento delle assegnazioni indicate alle lettere precedenti.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - gelate del 16-21 aprile 1977; grandinate del 19 giugno, 14 luglio 1977:

comuni di Parcines, Plaus, Naturno, Castelbello Ciardes, Laces, Silandro, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Bressanone per le località Elvas, Tiles, Scezze;

comune di Chiusa per la località Fondovalle;

comune di Funes per la località Tiso;

comune di Velturno per la località Verdines;

comune di Villandro per il territorio ubicato a sud del paese di Villandro;

comune di Barbiano per il territorio ubicato a nord del paese di Barbiano;

comune di Merano per le località S. Valentino, Labers, Maia Alta;

comune di Scena per le località Villa di Sopra, S. Giorgio e Verdins;

comune di Tirolo per il territorio comunale ubicato ad est del paese di Tirolo;

comune di Lagundo per le località Foresta, Stazione di Lagundo e la zona meridionale di Plars;

comune di Marlengo per la zona collinare ubicata a sud del paese di Marlengo;

comune di Cermes per la zona di Castello Monteleone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(3010)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Giordania.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 1° ottobre 1976, con la quale le provenienze dalla Giordania sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Giordania è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 1° ottobre 1976 per le provenienze dalla Giordania perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1978 il dott. Vincenzo Rampello, conservatore superiore di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Bologna in sostituzione del dott. Umberto Mele che è esonerato dall'incarico.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1978 il sig. Vittorio Conte, aiutante capo di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Milano in sostituzione del sig. Alfredo Liguori che è esonerato dall'incarico.

(2803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2978)

Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2979)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2980)

Vacanza della cattedra di analisi matematica e geometria analitica presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di analisi matematica e geometria analitica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2981)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monte S. Pietro

Con decreto 1° dicembre 1977, n. 2075, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno in sponda sinistra del torrente Lavino nella frazione di San Giovanni Battista del comune di Monte S. Pietro (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 44, mappale 199/b della superficie di mq 1440 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1 : 2000 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegata proposta di sdemanializzazione in data 9 maggio 1977 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; schizzo planimetrico e allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2650)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Michele Serino

Con decreto 22 dicembre 1977, n. 2558, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno in comune di S. Michele Serino (Avellino) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 581 della superficie di mq 350 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 novembre 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2647)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castellucchio

Con decreto 8 novembre 1977, n. 1925, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati risultanti dalla sistemazione del Colatore Osone in comune di Castellucchio (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappali 194 (ha 0.09.20); 196 (ha 0.03.60); 201 (ha 0.03.90); 203 (ha 0.01.45); 77 (ha 0.01.15) e 206 (ha 0.01.90) della superficie complessiva di ha 0.21.20 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 24 agosto 1976 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2649)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dogna

Con decreto 29 novembre 1977, n. 1951, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno in sponda sinistra del rio Lavaz nella frazione Vidali del comune di Dogna (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 1/parte della superficie di mq 1450 ed indicato nella rilevazione catastale in data 13 settembre 1976 con allegato schizzo planimetrico del maggio 1976, in scala 1 : 2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2645)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porpetto

Con decreto 8 novembre 1977, n. 1927, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno ex alveo della Roggia Avenale in comune di Porpetto (Udine) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n 5, particella 500 della superficie di mq 380 ed indicata nella rilevazione catastale in data 18 ottobre 1975 con allegato estratto di mappa in scala 1 : 2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale ed estratto di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2646)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mantova

Con decreto 1° dicembre 1977, n. 2077, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di area ex Canale Correntino in Cittadella di Mantova segnata nel catasto del comune di Mantova al foglio n. 7, mappale 427 della superficie di ha 0.04.80 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 5 ottobre 1976 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte del decreto stesso.

(2648)

Rettifica di decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Calice Cornoviglio.

Con decreto 15 novembre 1977, n. 1361, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto: « il decreto interministeriale 7 giugno 1976, n. 523, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 dell'11 novembre 1976, deve intendersi così rettificato: E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni segnati nel catasto del comune di Calice Cornoviglio (La Spezia), al foglio n. 26, mappali 929 (mq 48); 930 (mq 130); 770 (mq 5670); 771 (mq 660); 772 (mq 370); 936 (mq 30); 773 (mq 4330); 938 (mq 20); 776 (mq 255); 940 (mq 35); 941 (mq 105); 780 (mq 85); 943 (mq 27); 782 (mq 265); 948 (mq 40); 781 (mq 105); 945 (mq 18); 784 (mq 515); 785 (mq 126); 952 (mq 36); 946 (mq 80) della superficie complessiva di mq 12.950 ed indicati nell'estratto di mappa 23 novembre 1971 con allegato schizzo planimetrico 18 ottobre 1975 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia facenti parte integrante del decreto 7 giugno 1976, n. 523 ».

(2651)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fumisol 2 dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fumisol 2, concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2817)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Epta-Pen dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Epta-Pen, concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2818)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Geoeptacloro granulare dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Geoeptacloro granulare, concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2819)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Pibutrina 44 dell'impresa Cooper italiana S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pibutrina 44, concessa all'impresa Cooper italiana S.p.a., in Roma, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2820)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rodan dell'impresa Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rodan, concessa all'impresa Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2821)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Kliner dell'impresa Domusart-Bioart S.a.s.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Kliner, concessa all'impresa Domusart-Bioart S.a.s., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2822)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dieldrex-A dell'impresa Shell italiana S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dieldrex-A, concessa all'impresa Shell italiana S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2823)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tricimite dell'impresa Fivat S.r.l.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tricimite, concessa all'impresa Fivat S.r.l., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2824)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Griltox dell'impresa Fivat

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Griltox, concessa all'impresa Fivat, in Torino, con decreto ministeriale 22 agosto 1972, n. 0751.

(2825)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fitogamma OE-50 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fitogamma OE-50 concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2826)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Toxol dell'impresa Fivat S.r.l.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Toxol, concessa all'impresa Fivat S.r.l., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2827)

Revoca della produzione del presidio sanitario denominato Arnet presso lo stabilimento di Pero dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la produzione del presidio sanitario denominato Arnet, registrato al n. 0470, con decreto ministeriale 15 gennaio 1972, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, presso lo stabilimento di Pero (Milano), ceduto ad altra impresa.

(2828)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Pibutrina 22 dell'impresa Cooper italiana S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pibutrina 22, concessa all'impresa Cooper italiana S.p.a., in Roma, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2829)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lindasar 90 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Lindasar 90, concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreto ministeriale 16 novembre 1973, n. 1390.

(2830)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrina granulare dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrina granulare concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2831)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sani- denominato Agrofid-L dell'impresa Ital-Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrofid-L concessa all'impresa Ital-Agro S.a.s., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2832)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Bayer 5239 dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Bayer 5239, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2833)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Bayer 5878 dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Bayer 5878, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2834)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Bayer 6077 dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Bayer 6077, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2835)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cupravit extra dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cupravit extra, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2836)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquarantasei serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di tredici serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3018)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trenta serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983 emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3019)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 16 marzo 1978, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, le seguenti aziende di credito:

Banca popolare delle province di Ancona e Macerata - Soc. coop. a r.l., in Ancona;

Cassa rurale ed artigiana di Tramonte e Praglia - Società coop. a r.l., in Treponti di Teolo (Padova).

(3020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851 —	851 —	850,90	851 —	851 —	851,10	851,10	851 —	851 —	851 —
Dollaro canadese	744,60	744,60	745 —	744,60	744,50	744,80	744,80	744,60	744,60	745 —
Franco svizzero	458,05	458,05	458 —	458,05	458 —	457,93	457,93	458,05	458,05	458 —
Corona danese	153,05	153,05	153 —	153,05	153,05	153,09	153,09	153,05	153,05	153 —
Corona norvegese	160,20	160,20	160 —	160,20	160,10	160,10	160,10	160,20	160,20	160,10
Corona svedese	186,17	186,17	186,25	186,17	186,17	186,24	186,245	187,17	186,17	186,12
Fiorino olandese	396,07	396,07	395,80	396,07	395,85	396,14	396,14	396,07	396,07	395,95
Franco belga	27,10	27,10	27,13	27,10	27,09	26,12	27,125	27,10	27,10	26,50
Franco francese	187,06	187,06	187,20	187,06	187,10	187,10	187,10	187,06	187,06	187 —
Lira sterlina	1595,10	1595,10	1596 —	1595,10	1595,25	1595,75	1595,75	1595,10	1595,10	1595,10
Marco germanico	422,98	422,98	423,10	422,98	423,10	423,28	423,28	422,98	422,98	422,10
Scellino austriaco	58,74	58,74	58,80	58,74	58,78	58,82	58,82	58,74	58,74	58,70
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,70	21 —	20,73	20,60	20,70	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,686	10,686	10,68	10,686	10,68	10,69	10,69	10,686	10,686	10,68
Yen giapponese	3,876	3,876	3,88	3,876	3,876	3,87	3.876	3,876	3,876	3,86

Media dei titoli del 10 aprile 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,30
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,20
» 5 % (Ricostruzione)	96,575
» 5 % (Città di Trieste)	97,50
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,30
» 5,50 % » » 1969-84	77,40
» 6 % » » 1970-85	77,275
» 6 % » » 1971-86	74,475
» 6 % » » 1972-87	72,90
» 9 % » » 1975-90	83,05
» 9 % » » 1976-91	81,80
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90 —
» » » 5,50 % 1979	90 —
» » » Ind. 14 %	101,45
» » » » 6,50 % 1977-79	102,075
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,55
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,075
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,25
» » 9 % 1980	94,35
» » 10 % 1981	94,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1978

Valuta	
Dollaro USA	851,05
Dollaro canadese	744,70
Franco svizzero	457,99
Corona danese	153,07
Corona norvegese	160,15
Corona svedese	186,207
Fiorino olandese	396,105
Franco belga	27,112
Franco francese	187,08
Lira sterlina	1595,425
Marco germanico	423,13
Scellino austriaco	58,78
Escudo portoghese	20,85
Peseta spagnola	10,688
Yen giapponese	3,876

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a ventitre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni del Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 140;

Considerato che — con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976, registro n. 31, foglio n. 135 — è stato indetto un concorso, per esami, per il conferimento di otto posti di ragioniere principale in prova (parametro 255) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1975;

che, per la medesima disponibilità alla data del 31 dicembre 1975, sono da conferire mediante pubblico concorso ventitre posti di ragioniere in prova (parametro 160) nell'amministrazione anzidetta;

Atteso che in relazione alle particolari esigenze dell'amministrazione penitenziaria, si appalesa opportuno bandire il concorso limitatamente ai posti disponibili negli istituti aventi sedi nel seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventitre posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel grupo di regioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statuta non inferiore a metri 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 27, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statuta non inferiore a metri 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione dal limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Uffcio I, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a metri 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

L'amminsitrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti miltari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 5;
4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 5.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, dei giorni 6 e 7 giugno 1978.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozione di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed ecceduto il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, parametro 160.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1978
Registro n. 9 *Giustizia, foglio n.* 110

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) . (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventitrè posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (3) . . . .;

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

e) ha statura non inferiore a metri 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (5);

g) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . (provincia) . . . . via . . . . n. . . . (c.a.p.) . . . . numero telefonico. . . . .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Data, ...

Firma

. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(3057)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al XXXIII corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1977, registro n. 12 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al XXXIII corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1977, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al XXXIII corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1977, citato nelle premesse:

Per i quattro posti riservati ai giovani laureati:

1. s. ten. S. Te. A. cpl. 1ª nom. Macor Tiziano punti 51,018
2. s. ten. S. Te. A. cpl. congedo Cusello Roberto . . . . » 49,942
3. s. ten. S. Te. A. cpl. congedo Menna Gennaro . . . . » 47,537
4. s. ten. f. cpl. congedo Perrinella Pasquale punti 45,613
5. s. ten. S. Te. A. cpl. 1ª nom. Cimador Giuseppe . . . . » 44,567
6. s. ten. a. cpl. congedo Marzo Pietro . . » 41,955

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati:

Per i quattro posti riservati ai giovani laureati:

1) s. ten. S. Te. A. cpl. 1ª nom. Macor Tiziano punti 51,018

2) s. ten. S. Te. A. cpl. congedo Cusello Roberto . . . . » 49,942

3) s. ten. S. Te. A. cpl. congedo Menna Gennaro . . . . » 47,537

4) s. ten. f. cpl. congedo Perrinella Pasquale » 45,613

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi:

1. s. ten. S. Te. A. cpl. 1ª nom. Cimador Giuseppe . . . . punti 44,567
2. s. ten. a. cpl. congedo Marzo Pietro . . » 41,955

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1978
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 254

(3021)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe;

Considerato che l'ente ospedaliero di Novara ha comunicato che il prof. Ceresa Carlo è stato collocato a riposo in data 1° giugno 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Facci Mario, primario E.O. di Porretta Terme (Bologna), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, che si terrà a Roma il giorno 18 gennaio 1978, in sostituzione del prof. Ceresa Carlo, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 42

(2693)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1324/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1325/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di gastroenterologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1326/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore della farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1328/S)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di assistente di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1318/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(1319/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(1322/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1329/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1977, n. 65.

Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 9 dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nell'ambito dei servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti e nel quadro della loro integrazione, unificazione e riorganizzazione su base territoriale, nella prospettiva delle riforme della sanità ed assistenza, promuove e programma interventi ai fini della procreazione libera e responsabile, della tutela della salute della donna, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, nonchè della tutela sanitaria e sociale della coppia e della famiglia.

Art. 2.

Attività consultoriali

Le finalità indicate al precedente articolo vengono perseguite attraverso il coordinato utilizzo dei servizi e delle strutture sanitarie e socio-assistenziali esistenti nel territorio ed il loro riordino anche in funzione consultoriale, garantendo in modo specifico l'attuazione dei seguenti interventi promozionali, di consulenza ed assistenza:

a) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza preconcezionale al singolo, alla coppia ed alla famiglia per la preparazione alla procreazione libera e responsabile;

b) l'assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi interpersonali, nelle loro implicazioni di carattere psicologico, sanitario e sociale, alla problematica minorile ed in particolare agli affidamenti pre-adottivi ed alla adozione;

c) l'assistenza psicologica e sociale ai minori in relazione ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia, quando la stessa risulti gravemente carente o non esista;

d) l'informazione sui problemi della sessualità, la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, sulle condizioni per il loro impiego e sulle loro implicazioni di ordine sanitario e psicologico;

e) l'assistenza medica, psicologica e sociale alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;

f) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione libera e responsabile;

g) la prevenzione e la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

h) la consulenza genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie e l'individuazione probabilistica del rischio genetico;

i) la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e minorili.

Art. 3.

Attività per la tutela della maternità

Ai fini della tutela della salute della maternità e del prodotto del concepimento, il complesso dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio assicura in maniera coordinata prestazioni domiciliari, ambulatoriali e di ricovero, di natura socio-assistenziale e sanitaria, garantendo in particolare:

a) l'educazione sanitaria individuale e collettiva relativa all'igiene ed alla dietetica della gravidanza, nonchè ai più noti fattori nocivi in gravidanza per la salute della donna e del prodotto del concepimento;

b) l'informazione e l'assistenza relativa ai rapporti esistenti tra gravidanza ed ambiente domestico;

c) l'organizzazione dei corsi per la preparazione psicofisica al parto;

d) l'assistenza igienico-sanitaria e sociale alla gestante nell'ambiente di lavoro in collaborazione con il servizio di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro;

e) l'esame periodico dello stato di salute della gestante, per il controllo sull'andamento delle gravidanze normali e per l'accertamento precoce di evoluzioni patologiche;

f) l'assistenza specialistica per le gravidanze a rischio, nonchè gli interventi per l'eventuale prevenzione o interruzione della gravidanza, nei casi consentiti dalla legge;

g) la diagnosi precoce delle malattie ed anomalie fetali e neonatali;

h) l'assistenza al parto secondo criteri di assistenza intensiva sia nei confronti della gestante che del neonato;

i) l'assistenza neonatale in ambiente ospedaliero, con particolare riguardo per le gravidanze ed i parti a rischio.

Art. 4.

Interventi specifici per la tutela della salute della madre e del neonato

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente art. 3, si attua altresì la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità Rh (Men-Rh), attraverso la determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh della gestante e del partner, la eventuale ricerca, identificazione e titolazione degli anticorpi nel siero della gestante. Tutte le donne Rh (D) negativo, entro settantadue ore dal parto di un feto Rh (D) positivo, o di un feto morto non tipizzabile o di una gravidanza ectopica o di un aborto, previo controllo sierologico che esclude la isoimmunizzazione Rh in atto e previo loro consenso scritto, sono sottoposte a trattamento profilattico mediante somministrazione di immunoglobulina umana anti-D, di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 luglio 1971.

Le madri sottoposte a immunoprofilassi anti-D debbono essere controllate per la ricerca di eventuali anticorpi, tra centocinquanta e centottanta giorni dal trattamento profilattico, da parte dello stesso servizio che ha effettuato il trattamento.

Le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e postnatali della Men-Rh e le indagini relative alla immunoprofilassi debbono essere effettuate presso il centro trasfusionale al quale, altresì, vanno trasmessi per competenza tutti i dati relativi alle suddette analisi quando siano state eseguite presso altro servizio di analisi della Regione o dell'ente ospedaliero regionale.

Rientra, inoltre, nell'ambito degli interventi a tutela della età neonatale, la diagnosi precoce di alcune enzimopatie ereditarie e delle minorazioni dell'udito. In particolare, ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della fenilchetonuria, della istidinemia, della galattosemia, della leucinosi e dell'emocistinuria, ed altre eventuali enzimopatie ed anomalie emoglobiniche precocemente diagnosticabili e suscettibili di trattamento, tutti i nati vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la patria potestà, a prelievo ematico da praticarsi alla quinta giornata di vita o comunque non prima del quarto giorno dall'inizio dell'alimentazione e, in ogni caso, prima della dimissione del bambino dall'ospedale.

Art. 5.

Attività per la tutela della prima infanzia e dell'età evolutiva

Nell'ambito dell'organizzazione e gestione unitaria e globale di tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali, ai fini di un equilibrato sviluppo psicofisico dell'individuo nella sua realtà familiare, scolastica e lavorativa, si attuano interventi diretti ad assicurare:

l'assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato;

l'educazione sanitaria individuale e collettiva relativa alla igiene ed alla dietetica della prima infanzia, alla prevenzione degli incidenti domestici ed extra-domestici, allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita;

il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino, con particolare riguardo agli interventi miranti a prevenire situazioni invalidanti o condizioni individuali ed ambientali che menomino lo sviluppo della personalità o che possano dar luogo a disadattamento;

l'assistenza socio-sanitaria presso gli asili-nido;

la vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza ai minori, ivi compresi i collegi ed altre attività minorili ad internato o seminternato;

la vigilanza sulle condizioni dell'attività scolastica, in collegamento anche con gli organi collegiali della scuola;

la prevenzione delle malattie caratteristiche dell'età scolastica o il loro accertamento precoce, realizzando la necessaria continuità fra interventi preventivi, curativi e riabilitativi;

l'esecuzione delle vaccinazioni dell'obbligo nonchè, per le bambine, preferibilmente nel corso del decimo anno di età e previo consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la vaccinazione contro la rosolia da praticarsi gratuitamente e secondo le modalità previste per le vaccinazioni dell'obbligo;

la riabilitazione ed inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni di carattere fisico, psichico e sensoriale, evitando di norma il ricorso alla istituzionalizzazione;

l'assistenza ai minori nei casi in cui il nucleo familiare non esista o sia inadeguato, privilegiando soluzioni alternative agli istituti;

la lotta contro le tossico-dipendenze nel quadro delle strutture previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

l'assistenza alle attività sportive ed alle altre attività di tempo libero.

Art. 6.

Cartella personale, scheda ostetrica, scheda pediatrica

Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge ed ai fini della realizzazione di un sistema regionale automatizzato di informazione e gestione dei dati socio-sanitari, i servizi sanitari e socio-assistenziali operanti nella Regione provvedono a dotare ogni utente di una « cartella personale » contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito dei servizi stessi.

In particolare, per gli interventi a tutela della maternità, dell'età neo-natale e della infanzia, ogni gestante ed ogni bambino vengono dotati di una « scheda ostetrica » e di una « scheda pediatrica ».

Per i fini suddetti, la giunta regionale definisce il modello di cartella tipo e di scheda tipo ostetrica e pediatrica, stabilisce le opportune intese con gli istituti ed enti mutuo-assistenziali gestori dei servizi socio sanitari, determina altresì le direttive di compilazione ed aggiornamento nonchè le modalità in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

Per la tenuta e l'uso della cartella personale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.

La scheda ostetrica e la scheda pediatrica sono affidate all'utente.

Art. 7.

Riordino dei servizi ostetrico-ginecologici e pediatrici

Ai fini del coordinato esercizio delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla tutela della salute della donna e del bambino, i reparti ed i servizi ospedalieri ostetrico-ginecologici e pediatrici, nonchè i servizi territoriali medici, ostetrici e socio-assistenziali che si occupano della tutela della salute materna ed infantile, vengono organizzati su base dipartimentale ai sensi dell'art. 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148, attraverso l'istituzione del « dipartimento regionale di tutela della salute della donna e di assistenza materno-infantile ».

A tale scopo e per i fini suddetti, nel quadro della ristrutturazione e del riassetto dei servizi ospedalieri e della fusione operata ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le vigenti disposizioni regionali, amministrative e di legge, di classificazione, tecnico-organizzative e funzionali, relative all'ospedale maternità o istituto regionale di assistenza materna ed infantile sono abrogate. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7, relative al servizio di assistenza ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, le cui funzioni, tuttavia, devono essere organizzate nell'ambito delle attività per la tutela della prima infanzia e dell'età evolutiva disposte ai sensi del precedente art. 5.

L'ente ospedaliero regionale, d'intesa con l'assessorato della sanità ed assistenza sociale, adotta i necessari provvedimenti di riordino dei servizi igienico-organizzativi e di diagnosi e cura, ai sensi e per i fini di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 8.

Organizzazione degli interventi

Le attività di cui alla presente legge vengono espletate nell'ambito dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari di base e dei servizi specialistici, poliambulatoriali ed ospedalieri.

I servizi di base o di primo livello espletano, in modo continuativo e facilmente accessibile, tutte le prestazioni di promozione, assistenza e consulenza di carattere generale o che non richiedano particolari competenze specialistiche.

Le prestazioni di natura specialistica non erogabili dalle strutture di base devono essere richieste e coordinate dai servizi di base e possono essere espletate attraverso tali servizi, nell'ambito della programmazione degli interventi a tale livello stabilita, o nelle strutture poliambulatoriali ed ospedaliere, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi stabilita ai sensi del precedente art. 7.

Le prestazioni specialistiche di tipo ostetrico-ginecologico, pediatrico e di assistenza psicologica devono, comunque, essere espletate anche a livello dei servizi di base.

Lo svolgimento delle prestazioni indicate deve essere assicurato a livello di base, da una équipe composta almeno da un medico, da un'ostetrica, da due assistenti sociali e da un infermiere professionale, coadiuvati, per le prestazioni di natura specialistica, da un ginecologo, un pediatra ed uno psicologo.

Per specifici aspetti delle problematiche trattate o su richiesta dell'utente, l'équipe può essere integrata da altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Gli operatori, di regola, sono impiegati nell'esercizio della attività per l'intero orario di lavoro. Il ginecologo, il pediatra e lo psicologo, devono comunque espletare la propria attività nell'ambito dell'équipe per almeno nove ore settimanali. Nella fase di iniziale attività dell'équipe, tale termine può essere ridotto a sedici ore mensili, settimanalmente distribuite.

Tutti gli operatori, ove sia prescritto, devono essere in possesso degli specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 9.

Utilizzo del personale e delle strutture a livello di base

L'espletamento delle attività di cui alla presente legge, deve essere assicurato, a livello di base, attraverso l'utilizzo prioritario del medico e delle ostetriche condotti, nonchè del personale degli uffici sanitari e delle altre strutture di base, sociali, psicologiche e sanitarie, esistenti sul territorio — compreso il personale e le strutture dei consultori pediatrici e materni della disciolta ONMI — adottando le necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione.

Può essere ammesso a svolgere attività nell'ambito dello organismo consultoriale di cui alla presente legge, ai fini didattici e di tirocinio pratico, personale tirocinante che frequenti corsi per preparatori socio-sanitari, nonchè l'università nelle facoltà e dipartimenti relativi alla materia in oggetto.

E' ammesso anche l'eventuale utilizzo di personale volontario, purchè in possesso degli specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il personale tirocinante e il personale volontario non può essere retribuito, nè può ricoprire posti in organico.

Nell'ambito dei servizi di base e per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può essere altresì utilizzato personale dell'ente ospedaliero regionale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dagli accordi sindacali.

Detto personale dovrà essere scelto di regola tra quello che opera a tempo pieno. A tale scopo, la Regione, sentiti l'ente ospedaliero regionale, i sanitari, le loro rappresentanze e le loro organizzazioni sindacali, nell'ambito della presentazione del primo programma annuale di cui al successivo art. 18, indica le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno, in applicazione all'art. 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il personale dell'ente ospedaliero regionale che opera presso i servizi di base deve prestare la propria attività di consulenza entro l'orario di servizio. A detto personale viene riconosciuto l'eventuale trattamento economico di trasferta e di compenso per lavoro straordinario qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario di ufficio. In questo caso, il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie, stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 21 febbraio 1968, n. 132.

La Regione, previa intesa, anche di carattere convenzionale o con apposite direttive, promuove l'utilizzo del personale e delle strutture degli enti mutualistici o di altri enti pubblici indispensabili a garantire l'erogazione delle prestazioni di diagnosi e cure previste ai sensi della presente legge, anche indipendentemente dall'ente mutualistico di appartenenza dell'utente.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione o con rapporto di consulenza, medici generici, liberi professionisti ed altri operatori sanitari e sociali che presentino i requisiti necessari di esperienza e professionalità per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad espletare le attività previste dalla presente legge è consentito procedere alla assunzione di personale, per pubblico concorso, nei limiti degli organici deliberati dall'ente gestore delle attività indicate.

Art. 10.

Organismo operativo consultoriale

Gli operatori sanitari e sociali facenti parte dell'équipe che opera a livello di base costituiscono organismo operativo consultoriale per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e contribuiscono all'avvio della riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali su base territoriale, secondo i criteri di prevenzione, cura e riabilitazione.

Tale organismo, ai fini della partecipazione democratica e popolare, insieme agli utenti ed alle organizzazioni sociali e sindacali presenti nel territorio, collabora in particolare:

all'indirizzo ed orientamento dell'organizzazione, gestione e sviluppo degli interventi previsti dalla presente legge e di tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali relativi al territorio interessato;

a promuovere l'informazione dei gruppi e delle comunità oltrechè dei singoli, anche al fine di realizzare la formazione di una coscienza socio-sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere;

a promuovere incontri, dibattiti, indagini ed ogni altra iniziativa volta alla conoscenza ed alla divulgazione dei problemi connessi alle finalità previste dalla presente legge;

a promuovere iniziative ed attività che nel quadro degli scopi dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, siano dirette ad assicurare la piena parità fra i cittadini ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

a promuovere iniziative per la soluzione dei problemi affrontati per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i comuni o i loro consorzi operano per il proseguimento delle finalità di cui alla presente legge promuovendo la costituzione di tale organismo e stabilendone altresì, con proprio regolamento, sentite le forze interessate di cui al precedente comma, modalità e forme di funzionamento ai sensi e per i fini di quanto previsto nella presente legge, salvaguardando comunque il pieno diritto alla partecipazione democratica popolare.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali la dipendenza funzionale dell'organismo operativo consultoriale è assegnata all'ente che lo ha costituito.

Art. 11.

Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione promuove l'attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori che costituiscono l'organismo consultoriale di cui al precedente articolo.

A tal fine la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, stabilisce un piano annuale di corsi, seminari ed altre opportune iniziative, definendone i programmi, il funzionamento e fissandone le tipologie.

L'attività di aggiornamento e di riqualificazione deve assicurare in particolare, l'acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza alla predetta attività è obbligatoria per gli operatori dell'organismo consultoriale.

La Regione, inoltre, in relazione a future esigenze di servizio, potrà organizzare periodicamente corsi di perfezionamento attraverso seminari ed altre iniziative.

L'organizzazione, la gestione e l'espletamento di dette attività sono svolte dall'assessorato della sanità ed assistenza sociale, d'intesa con l'assessorato alla pubblica istruzione, il quale vi provvede avvalendosi dell'ente ospedaliero regionale, delle strutture della Regione preposte alla formazione professionale, nonchè di esperti qualificati. A tal fine, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, promuove le opportune iniziative di riordino istituzionale ed organizzativo della scuola infermieri professionali dell'ente ospedaliero regionale e la riorganizzazione delle attività dirette alla formazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari.

La partecipazione alla suddetta attività può essere aperta a tutti gli operatori sanitari e sociali che comunque operano in diretto rapporto con le strutture previste dalla presente legge.

La partecipazione deve essere altresì estesa agli utenti, con particolare riguardo alle donne.

Art. 12.

Metodologia degli interventi

L'attività degli operatori sanitari e sociali che costituiscono l'organismo operativo consultoriale ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo sottoposto a periodici momenti di verifica.

Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento dell'organismo consultoriale.

Gli operatori sanitari e sociali devono attuare la collaborazione fra gli organismi scolastici e con quelli giudiziari, in particolare con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'ambito degli organismi consultoriali pubblici e privati costituiti ai sensi della presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

Le prestazioni erogate dall'organismo consultoriale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge sono gratuite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o dimoranti in un comune della Valle d'Aosta. I relativi oneri sono a carico dell'ente gestore di dipendenza dell'organismo consultoriale, salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.

Art. 13.

Erogazione delle prestazioni

Per l'effettuazione degli esami radiologici, di laboratorio e di ogni altra ricerca strumentale, l'organismo consultoriale pubblico si avvale delle strutture dell'ente ospedaliero regionale o di altri enti pubblici, nonchè dei presidi diagnostici degli enti mutualistici, anche indipendentemente dall'ente mutualistico di appartenenza dell'utente.

Tali prestazioni, per quanto possibile, possono essere effettuate nello stesso ambito delle strutture di base, opportunamente ristrutturate e riqualificate.

A tali fini la Regione promuove le opportune intese, anche di carattere convenzionale, o provvede con apposite direttive, per l'utilizzo delle strutture e la disponibilità del personale degli enti mutualistici o di altri enti pubblici gestori di servizi socio-sanitari.

Tutte le prestazioni rese dall'ente ospedaliero regionale, da laboratori e presidi specialistici di enti pubblici, su richiesta dell'organismo consultoriale costituito con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni di competenza di enti mutualistici o di altri enti pubblici, sono gratuite e per esse non può essere posto alcun onere a carico dell'ente per cui opera l'organismo consultoriale.

Ai fini della prescrizione delle prestazioni di diagnosi e cura da parte dell'organismo consultoriale costituito con la presente legge, la giunta su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, promuove l'unificazione dei moduli-ricettari attualmente in uso presso tutti gli enti e servizi pubblici di assistenza sanitaria e sociale operanti in Valle d'Aosta.

La giunta regionale stabilisce, altresì, per le prestazioni di cui al presente articolo, le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari fra Regione ed enti interessati.

Art. 14.

Prestazioni farmaceutiche

L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali ed i farmaci per il trattamento delle forme di sterilità, nonchè dei presidi, è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di persone non abbienti o sprovviste di altra forma di assistenza farmaceutica o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza.

La giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione di quanto indicato al precedente comma, nonchè le modalità per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli operatori dell'organismo consultoriale.

Art. 15.

Organismo consultoriale di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali, senza scopi di lucro, possono istituire presidi consultoriali per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, previa autorizzazione del consiglio regionale nell'ambito del programma di cui al successivo art. 18, sentiti il comune o i consorzi di comuni interessati. L'autorizzazione è concessa nel quadro degli obiettivi e delle finalità della normativa regionale vigente in materia di rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare strutture e presidi socio-sanitari e, comunque, purchè ricorrano i seguenti requisiti:

a) che si tratti di istituzioni o enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitara;

b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo sviluppo delle attività di cui al precedente art. 2, in rapporto alle reali esigenze di servizio del territorio;

c) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'apertura e l'esercizio di ambulatori medici;

d) che sia assicurata la presenza minima delle figure professionali di cui al precedente art. 8, secondo le modalità previste di espletamento delle attività;

e) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche del personale addetto, nonchè il nominativo del responsabile del presidio;

f) che sia dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari, propri o di bilancio, idonei a garantire il buon esercizio dell'attività ed il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

L'autorizzazione è concessa con decreto del presidente della giunta regionale e deve specificare le prestazioni che possono essere erogate.

L'autorizzazione deve essere revocata quando venga a mancare uno dei requisiti richiesti.

La giunta regionale, tramite l'assessorato della sanità ed assistenza sociale, dispone periodici controlli sull'attività del presidio di cui al presente articolo.

Gli enti gestori delle attività di cui alla presente legge possono integrare la propria attività attraverso convenzione con i presidi consultoriali di cui al presente articolo, secondo le modalità a tal fine stabilite dalla giunta regionale.

Art. 16.

Vigilanza tecnico-sanitaria

La vigilanza tecnico-sanitaria sull'esercizio delle attività svolte ai sensi della presente legge è esercitata dalla Regione, a mezzo dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale. A tal fine, gli enti che hanno costituito l'organismo consultoriale pubblico e ciascuna istituzione od ente autorizzato alla istituzione di presidi consultoriali trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'assessorato della sanità ed assistenza sociale una relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo delle somme impiegate ai fini della presente legge. Sulla relazione medesima gli enti suddetti promuovono il parere degli utenti e delle forze organizzate territoriali, ai sensi del precedente art. 10.

Art. 17.

Finanziamento per le attività svolte dall'organismo consultoriale

La Regione finanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i comuni o i loro consorzi, secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 18, sulla base di una documentazione dettagliata relativa alle finalità cui sarà destinato il finanziamento accompagnata da una relazione tecnico-amministrativa che abbia come oggetto:

a) la consistenza demografica, l'estensione e la situazione socio-economica del territorio nel quale opererà l'organismo consultoriale;

b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati;

c) l'indicazione delle disponibilità di finanziamento propri;

d) la precisazione delle forme di intervento che si intendono realizzare ed i relativi oneri di gestione;

e) la composizione dell'organismo consultoriale con l'indicazione delle relative qualifiche e delle modalità di impiego;

f) l'indicazione delle strutture ed attrezzature disponibili con l'eventuale richiesta di incremento, ampliamento, riconversione o ammodernamento;

g) la regolamentazione della salvaguardia del pieno diritto alla partecipazione democratica popolare.

Ai fini del presente articolo, la giunta regionale e le commissioni consiliari competenti promuovono altresì apposite consultazioni con i comuni, loro consorzi o comunità montane, nonchè con le organizzazioni sociali e sindacali presenti nel territorio.

Art. 18.

Programma annuale regionale

Il consiglio regionale, entro il 31 marzo, su proposta della giunta regionale, provvede annualmentte a redigere un programma degli interventi tecnico-finanziari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, ripartendo le risorse finanziarie tra gli enti gestori che hanno costituito organismi operativi consultoriali ai sensi della presente legge, tenuto conto:

a) delle caratteristiche degli interventi previsti;

b) della popolazione servita da ciascun organismo consultoriale;

c) dal tasso di natalità, di morbilità e mortalità infantile;

d) dell'incidenza degli aborti;

e) delle condizioni della viabilità e dei trasporti nonchè delle carenze di strutture sanitarie e sociali.

I finanziamenti approvati dal consiglio regionale sono erogati in una unica soluzione.

Le somme stanziate annualmente per i fini di cui alla presente legge e non impiegate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 19.

Norme transitorie

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i comuni o i loro consorzi all'uopo costituiti, per promuovere la costituzione dell'organismo consultoriale di cui alla presente legge, secondo le forme, i principi e le modalità stabilite, possono avvalersi delle comunità montane di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

Quando la zona di servizio dell'organismo consultoriale coincida con il territorio di una comunità montana e fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i comuni o i loro consorzi possono costituire l'organismo consultoriale e gestirne le attività ai sensi della presente legge avvalendosi degli organi e dei servizi della comunità montana.

In tal caso, la comunità montana opera in deroga ai principi di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e costituisce organismo tecnico-funzionale del comune o dei comuni, consorziati o associati, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Il numero degli organismi consultoriali e la loro zona di servizio sono fissati nell'ambito del programma annuale di cui al precedente art. 18.

I comuni di Aosta, Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein e Saint-Christophe, ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, operano d'intesa.

Per l'anno 1977, gli enti che intendono promuovere la costituzione dell'organismo consultoriale o dei presidi di cui allo art. 15 ne fanno richiesta alla Regione ai sensi della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Il programma annuale di cui all'art. 18 ed il relativo finanziamento vengono presentati per l'approvazione da parte del consiglio regionale entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al comma precedente.

Art. 20.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente:

mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, iscritta sul cap. 8185 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi;

mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, iscritta sul cap. 8080 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi;

mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, iscritta sul capitolo 8200 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La Regione può altresì disporre, con successive leggi ed a carico del bilancio regionale, stanziamenti integrativi delle quote assegnate dallo Stato sui fondi di cui alle leggi indicate nel precedente comma.

Per l'esercizio 1977, ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione provvede anche con le quote assegnate dallo Stato negli anni 1975 e 1976 sui fondi di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1977, n. 66.
Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **11** *del 9 dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Compiti attribuiti al corpo forestale valdostano

Al corpo forestale valdostano, istituito con legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, sono attribuiti i compiti di polizia volti alla sorveglianza ed alla tutela su:

ambiente naturale in generale, sotto tutti i suoi aspetti;
qualunque attività suscettibile di nuocere alla integrità dell'ambiente naturale ed ai suoi equilibri ecologici;
applicazione dei vincoli idrogeologici, forestali ed eventuali altri volti alla protezione della natura e dell'assetto del territorio;
applicazione delle leggi dello Stato concernenti l'uso del suolo e del soprassuolo;
boschi e foreste, di proprietà tanto privata, che di enti, che del demanio regionale;
rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
prevenzione e spegnimento degli incendi forestali;
pascoli montani;
corsi d'acqua naturali ed artificiali, al fine di evitare erosioni, esondazioni e dissesti;
fauna;
flora;
caccia;
pesca;
complessi naturalistici organizzati (parchi naturali e riserve integrali.

Il corpo forestale valdostano collabora, inoltre, alle seguenti attività:

tutela tecnica dei beni silvo-pastorali di proprietà di privati;
tutela tecnico-economica dei beni silvo-pastorali di proprietà di enti;
rilievi dendrometrici e di superficie per i piani di assestamento forestale;
incoraggiamento alla selvicoltura;
ricerche ed applicazioni sperimentali forestali;
statistica e catasto forestale;
rilievo di dati climatici e nivologici;
rilievo dei dati concernenti la portata dei corsi di acqua naturali;
propaganda forestale e per la protezione dell'ambiente naturale;
protezione civile.

Il corpo forestale valdostano collabora coi competenti organi regionali nella sorveglianza per l'applicazione della legislazione concernente la tutela del paesaggio.

Per l'espletamento dei compiti di cui ai precedenti commi l'assessore all'agricoltura e foreste, su richiesta dell'ispettore forestale, può richiedere ai rispettivi assessori la cooperazione dei servizi regionali competenti nei singoli settori. Per l'espletamento degli stessi compiti il presidente della giunta regionale, su richiesta dell'ispettore forestale, può richiedere la collaborazione del personale di vigilanza degli enti locali, di quello delle bandite e riserve di caccia e delle riserve di pesca, delle guardie volontarie nominate ai sensi delle vigenti leggi, nonchè del personale di vigilanza degli organi di polizia dello Stato operanti in Valle d'Aosta.

Per l'esecuzione dei compiti loro spettanti, il comitato regionale per la caccia e il consorzio regionale per la tutela, lo incremento e l'esercizio della pesca, allorchè tale esecuzione implichi la cooperazione del corpo forestale valdostano, indirizzando le relative richieste al responsabile del servizio forestale, il quale provvede in conformità delle norme in vigore.

Il corpo forestale valdostano può partecipare ad attività agonistiche aventi un carattere attinente al proprio servizio.

Art. 2.
Direzione del corpo forestale valdostano

La direzione del corpo forestale valdostano ha sede presso il servizio forestale regionale.

Per svolgere la propria attività, la direzione di detto corpo si avvale anche di uffici e stazioni periferici, le cui sedi e circoscrizioni sono istituite con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentito l'ispettore forestale.

Art. 3.
Capo del corpo forestale valdostano

Il corpo forestale valdostano è diretto dall'ispettore forestale, coadiuvato dal rimanente personale della carriera direttiva del numero previsto nella tabella organica del personale regionale.

L'ispettore forestale sovraintende all'attività indicata allo art. 1 della presente legge ed esercita il controllo e il coordinamento dell'azione esecutiva dei suoi dipendenti. Egli ne risponde all'assessore all'agricoltura e foreste ed al presidente della giunta regionale.

L'ispettore forestale fa parte di diritto di tutte le commissioni previste dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione in servizio, per lo svolgimento della carriera e per la disciplina del personale appartenente alla carriera esecutiva del corpo forestale valdostano.

Art. 4.
Compiti delle stazioni forestali

Nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza, le stazioni forestali esplicano il servizio e le attività indicati nell'art. 1 alle dirette dipendenze dell'ispettore forestale e del rimanente personale direttivo del servizio forestale, osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti posti a tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale, nonchè le leggi ed i regolamenti generali, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia.

Art. 5.
Qualifiche del personale del corpo forestale valdostano

Il personale del corpo forestale valdostano comprende:

a) personale della carriera direttiva, con le qualifiche indicate nella pianta organica dei posti e del personale appartenente al servizio forestale di cui all'allegato *C* alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36;

b) personale della carriera esecutiva, con le qualifiche indicate nella pianta organica all'allegato *A* alla presente legge.

Art. 6.
Qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

Per l'esercizio dei compiti di cui al precedente art. 1 il personale della carriera direttiva ed i sottufficiali del corpo forestale valdostano hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; le guardie forestali hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Per l'esercizio dei predetti compiti, il presidente della giunta regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, può riconoscere agli appartenenti al corpo forestale valdostano la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale sopradetto è rilasciata dalla autorità competente, ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 7.

Stato giuridico ed economico

Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera direttiva del corpo forestale valdostano è stabilito dalle norme generali sull'ordinamento e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera esecutiva del corpo forestale valdostano è stabilito dalle norme contenute nella presente legge.

Per quanto ivi non previsto, sono applicabili le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Requisiti generali

Al fine di essere ammessi alla prova di selezione di cui al successivo art. 11, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) essere di sesso maschile;

c) avere buona conoscenza della lingua francese;

d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 24, salve le eccezioni di legge;

h) aver adempiuto agli obblighi di leva;

i) non essere stati revocati, nè dispensati, nè licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;

l) essere in possesso del diploma di scuola media;

m) avere una statura non inferiore a metri 1,65.

L'esclusione dalla prova di selezione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti, e ne deve essere data comunicazione motivata.

Art. 9.

Modalità per l'applicazione della carriera a ruolo aperto

Il personale della carriera esecutiva del corpo forestale valdostano titolare di posti a ruolo ha diritto alla progressiva attribuzione degli stipendi, in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 10.

Aumenti periodici biennali di stipendio

Per l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 11.

Nomina - Modalità

La nomina a ruolo a posti iniziali di guardia forestale è subordinata alla frequenza, con esito positivo ed a spese della amministrazione regionale, di appositi corsi di formazione istituiti dall'amministrazione regionale anche in collaborazione con altri enti, che avranno una durata non inferiore a sei mesi.

Al reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi, l'amministrazione regionale provvede a mezzo di concorsi pubblici, per titoli ed esami.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale di cultura generale, precedute da una prova preliminare scritta ed orale di lingua francese.

Per la determinazione del numero dei candidati da inviare ai corsi si tiene conto dei posti vacanti, e di quelli di cui si prevede la vacanza entro dodici mesi.

Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi per guardie forestali istituiti dal Ministero della agricoltura e delle foreste possono essere nominati a ruolo dopo aver superato i concorsi previsti dal presente articolo.

L'amministrazione regionale sottopone i candidati ad una visita medica, preliminare alla prova di selezione, allo scopo di accertarne la prestanza e l'attitudine fisica al disimpegno delle mansioni proprie del corpo forestale valdostano.

Costituiscono titoli valutabili:

a) l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale presso l'amministrazione regionale, lo Stato o gli enti locali;

b) l'attività agonistica nel settore dello sci e della marcia.

Ai partecipanti ai corsi di formazione di cui ai primi due commi del presente articolo è concesso un sussidio di studio nella misura da stabilirsi, con deliberazione della giunta regionale, in relazione alla durata ed alla sede del corso.

Art. 12.

Avanzamento alla qualifica di brigadiere

L'avanzamento dal grado di guardia a quello di brigadiere avviene previa frequenza, con esito finale positivo, di un apposito corso di formazione di sottufficiali istituito dall'amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti.

Alle guardie partecipanti ai corsi di formazione è attribuita una indennità la cui misura sarà stabilita con successiva legge regionale.

A tale corso sono ammesse unicamente le guardie del corpo forestale valdostano dotate di un'anzianità di servizio di almeno quattro anni effettivi lodevolmente prestati che superino una preliminare prova di selezione vertente sull'esame dei titoli di merito comparativo oltrechè di una prova scritta ed orale concernente le materie professionali.

Qualora la prova di selezione dia in tutto o in parte esito negativo, o sia disertata, è bandita una ulteriore prova di selezione entro il termine di un anno dall'espletamento di quella precedente.

In caso di mancanza di concorrenti dotati del requisito dell'anzianità di servizio di cui al comma terzo del presente articolo, l'amministrazione regionale può ridurre i termini di anzianità a soli due anni di servizio effettivo lodevolmente prestato.

In caso di parità finale fra due o più candidati, la graduatoria utile per l'ammissione al corso viene fatta tenendo conto della maggiore anzianità di servizio e, ove occorra, della maggiore età.

La commissione esaminatrice, istituita di volta in volta con deliberazione della giunta regionale, è composta da:

a) l'assessore all'agricoltura e foreste, che la presiede;

b) dal segretario generale;

c) l'ispettore forestale, capo del corpo forestale valdostano;

d) due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal consiglio regionale;

e) due appartenenti alla carriera esecutiva del corpo forestale valdostano, di grado non inferiore a quello di brigadiere, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate presso detto corpo.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) hanno facoltà di delega in caso di impedimento.

Art. 13.

Avanzamento al grado di maresciallo

L'avanzamento al grado di maresciallo avviene con gli stessi criteri e modalità indicati nell'articolo precedente, con l'esclusione della frequenza di un apposito corso di formazione.

L'utile collocazione nella graduatoria finale costituisce titolo definitivo per la promozione al grado di maresciallo nei posti vacanti messi a concorso.

Art. 14.

Corsi di specializzazione

La Regione può istituire, anche in collaborazione con altri enti, corsi di specializzazione riservati al personale del corpo forestale valdostano, la cui frequenza è obbligatoria. Le spese relative sono a carico della Regione.

Art. 15.

Passaggio ad altri ruoli

Al personale forestale della carriera esecutiva non più idoneo al servizio di campagna per infermità o per menomazione fisica, ma ancora idoneo al servizio sedentario, a richiesta può essere concesso il passaggio in altri ruoli organici dell'amministrazione regionale, tenuto conto della qualifica rivestita, nonchè delle attitudini, delle capacità e del titolo di studio posseduto.

Al personale trasferito è attribuita una anzianità utile agli effetti economici tale da consentirgli la corresponsione di uno stipendio uguale o immediatamente superiore a quello maturato nel posto di provenienza.

Art. 16.

Rinvio alle norme generali per il personale regionale

Per quanto concerne l'attribuzione delle note di qualifica, le aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia e il collocamento in disponibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 17.

Disciplina

In considerazione della particolare natura del loro servizio, ai componenti del corpo forestale valdostano le sanzioni disciplinari sono applicate tenendo conto delle norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, integrate dagli articoli dal 19 al 23 della presente legge.

Art. 18.

Censura

La censura è inflitta per:

a) deviazione, senza giustificato motivo, dell'itinerario di servizio prestabilito;

b) alterazione o modificazione dell'uniforme e negligenza nella sua cura;

c) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio.

Art. 19.

Riduzione temporanea dello stipendio o salario

La riduzione temporanea dello stipendio o salario è inflitta per:

a) abituale abuso di bevande alcooliche;

b) aver altercato con i colleghi o aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;

c) negligenza nella cura delle armi, dei mezzi, degli oggetti ed istrumenti in dotazione;

d) omesso rapporto sulle mancanze di dipendenti;

e) omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione;

f) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina.

Art. 20.

Sospensione temporea dal grado e dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario

La sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario, è inflitta per:

a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio;

b) ubriachezza abituale;

c) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti, e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

d) esercizio della caccia e della pesca nell'ambito della giurisdizione in cui il singolo presta servizio.

Art. 21.

Retrocessione

In applicazione del quarto comma dell'art. 166 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, i brigadieri e marescialli che dimostrino, con ripetuti atti od omissioni, la loro incampacità professionale, sono retrocessi al posto di ruolo immediatamente inferiore.

Art. 22.

Revoca dall'impiego - Licenziamento

La revoca dall'impiego (licenziamento) è adottata per:

a) omissione di presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o di denuncia, o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

b) debiti contratti con imprenditori di tagli boschivi operanti in Valle d'Aosta;

c) essere incorsi in reati previsti dalle leggi della cui applicazione essi sono specificatamente incaricati, comportanti una condanna penale;

d) avere svolto contrabbando attivo.

Art. 23.

Destituzione

La destituzione è adottata per:

a) richiesta od accettazione, da parte di terzi soggetti al controllo del personale forestale, di retribuzioni o compensi;

b) aver conseguito vantaggi in compensi di servizi disposti dall'autorità superiore nell'interesse di privati;

c) riscossione di somme di denaro fatta direttamente presso gli interessati, anzichè per tramite dell'amministrazione;

d) uso doloso del martello forestale, o consegna del medesimo a terzi.

Art. 24.

Congedo ordinario

Il personale della carriera esecutiva gode del periodo di annuale congedo ordinario nella misura e con le norme in vigore per il rimanente personale regionale.

Art. 25.

Congedo straordinario

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, al personale forestale addetto al servizio di sorveglianza spetta un periodo di congedo straordinario, in occasione dei trasferimenti di sede, nella seguente misura:

a) giorni dieci al personale avente persone a carico o comunque conviventi;

b) giorni cinque al personale non avente persone a carico o comunque conviventi.

Art. 26.

Collocamento a riposo

Il personale della carriera esecutiva è collocato a riposo secondo le norme previste dall'art. 177 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 27.

Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede del personale forestale viene proposto per iscritto all'assessore all'agricoltura e foreste dall'ispettore forestale, d'intesa con l'ufficio regionale del personale. Nel far ciò, si tiene conto delle esigenze del servizio e dell'interesse dell'amministrazione regionale, nonchè, se possibile, delle esigenze familiari o personali dei trasferendi, sentito il parere dei rappresentanti sindacali di categoria.

Il trasferimento di sede viene autorizzato dall'assessore alla agricoltura e foreste che, previa deliberazione della giunta, lo notifica per iscritto al dipendente con almeno venti giorni di preavviso, e ne informa le autorità e gli uffici interessati al movimento del personale, nonchè i rappresentanti sindacali.

Il dipendente a cui viene notificato l'ordine di trasferimento è tenuto ad obbedirvi.

Il trasferimento di sede può essere disposto per motivi disciplinari, nel qual caso esso può venire notificato con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il trasferimento di sede può anche essere disposto in accoglimento di domanda scritta e motivata, inoltrata per via gerarchica dal dipendente.

Art. 28.

Spese di trasferimento

Le spese di trasferimento di sede, in accoglimento della domanda inoltrata dal dipendente prima di due anni di permanenza nella sede a decorrere dalla data di insediamento, sono a completo carico del trasferito. Lo stesso vale per il personale trasferito per ragioni disciplinari.

Le spese di trasferimento di sede disposto d'ufficio dalla amministrazione per esigenze di servizio od in seguito a domanda accolta del dipendente, qualora questi abbia una permanenza di almeno due anni nella sede, sono a carico della amministrazione stessa, e sono rimborsate al personale trasferito nel modo e nella misura stabiliti dall'articolo seguente.

Uguali indennità e rimborsi di spesa spettano al personale forestale all'atto del collocamento a riposo e della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie. Tale diritto cade in perenzione qualora la relativa domanda, corredata dei necessari documenti, non pervenga entro il novantesimo giorno alla sua maturazione.

Art. 29.
Rimborso delle spese di trasferimento

Le spese di trasferimento relative alla presa e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie sono rimborsate dall'amministrazione regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla ditta trasportatrice, scelta fra quelle operanti nella Regione. E' fatta eccezione per i trasferimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Al personale trasferito in una sede sprovvista di alloggio di servizio, è corrisposta, in aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, una speciale indennità di sistemazione fissata nelle misure sottoindicate:

a) 8/10 della retribuzione mensile netta al dipendente con due o più persone a carico o comunque conviventi;

b) 5/10 della retribuzione mensile netta al dipendente celibe, vedovo o con una persona a carico o comunque convivente.

Art. 30.
Servizio d'istituto

Il servizio d'istituto concerne l'attività di sorveglianza esterna e quella d'ufficio relativa alle materie indicate nel precedente art. 1 ed alla prevenzione e repressione di reati commessi in violazione delle norme di legge che le regolano.

Il servizio d'istituto si estrinseca pertanto anche nell'accertamento dei reati, nella ricerca, nella identificazione, nella denunzia, e, ove ne sia il caso, nell'arresto dei loro responsabili, nonchè nella compilazione e nell'invio all'autorità competente dei verbali di contravvenzione e dei verbali di denuncia relativi, a mente delle leggi in vigore.

Il servizio d'istituto concerne inoltre le attività seguenti:

assistenza ai lavori di rimboschimento, rinsaldamento, sistemazione idraulico-forestale o idraulico-agraria e, in genere, a tutti i lavori affidati alla direzione e sorveglianza del servizio forestale;

sorveglianza e cura dei vivai forestali;

vigilanza sulle utilizzazioni dei boschi e delle foreste, a chiunque appartengano;

marcatura degli alberi destinati all'abbattimento;

perizie di stima d'ufficio di lotti boschivi, di proprietà di enti pubblici, soggetti ad utilizzazione;

valutazione del danno economico e contravvenzionale in occasione di reati commessi contro l'integrità dei boschi e dei pascoli;

disposizioni d'urgenza in occasione d'incendi forestali, partecipazione alle operazioni di spegnimento, nonchè loro direzione;

rilievo e segnalazione di danni forestali provocati da agenti parassitari, vento, valanghe, alluvioni, frane, geli, ed altri eventi naturali;

ogni genere d'intervento disposto dal servizio forestale a salvaguardia dell'ambiente naturale.

Art. 31.
Servizio complementare

Il servizio complementare, da svolgersi a richiesta o per accidentalità nel territorio della Valle d'Aosta, comprende:

a) servizio d'ordine pubblico nei casi di calamità o di consultazioni elettorali, su richiesta della competente autorità;

b) assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;

c) informazioni di carattere fiscale e assistenziale in materia di lavori di pertinenza del servizio forestale, su richiesta di competente autorità.

Art. 32.
Continuità del servizio

Il servizio di competenza del personale del corpo forestale valdostano, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o dell'attività esterna.

La continuità del servizio comporta l'obbligo della reperibilità e della disponibilità dei dipendenti in qualsiasi tempo e luogo entro l'ambito del territorio nazionale.

Art. 33.
Comando delle stazioni

Il comando delle singole stazioni è affidato ai membri del corpo forestale valdostano che rivestono la qualifica di maresciallo. In caso di vacanze di tali posti, il comando delle stazioni prive di maresciallo è assunto temporaneamente da coloro che rivestono il grado di brigadiere.

I brigadieri subentrano di fatto nel temporaneo comando della stazione ogni qualvolta e per qualunque motivo si verifichi una prolungata assenza del comandante effettivo dalla giurisdizione e/o dall'attività.

Durante le assenze brevi del comandante effettivo della giurisdizione o dalla sede di questa, e di fronte a situazioni particolari che richiedano una decisione immediata, il brigadiere assume le responsabilità di comandante di stazione, riferendone in seguito al suo diretto superiore.

In caso di vacanza di posti tanto di marescialli che di brigadieri, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste e sentito l'ispettore forestale, affida, di volta in volta, con apposita deliberazione, la temporanea reggenza delle stazioni forestali al personale avente la qualifica di guardia che dia la necessaria garanzia di capacità nell'espletamento delle mansioni proprie della categoria superiore, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio.

Alle guardie incaricate formalmente della temporanea reggenza delle stazioni spetta una indennità mensile di titolarità pari alla differenza tra l'importo del compenso spettante con la qualifica iniziale di guardia forestale e quello spettante per la qualifica iniziale di brigadiere. Ad esso spettano inoltre gli eventuali compensi per ore di lavoro straordinario nella misura prevista per il posto di incarico.

Art. 34.
Pianta organica delle stazioni

L'entità numerica del personale distaccato presso le singole stazioni forestali è proporzionata alle esigenze del momento, in dipendenza del lavoro di sorveglianza da effettuare e delle varie condizioni che possono influire su una maggiore o minore necessità di personale ed è stabilito di intesa fra l'ispettore forestale e quello dell'ufficio del personale.

Art. 35.
Firma della corrispondenza

La firma della corrispondenza è riservata al comandante della stazione.

In caso di assenza del comandante della stazione per giustificati motivi sia di lavoro che personali, egli è sostituito, nella firma della corrispondenza, dal vice comandante della stazione e, scalarmente per ordine di anzianità di grado e di età, dagli altri membri della stazione, in modo che l'attività non abbia a subire alcun ritardo.

Art. 36.
Attività perlustrativa

Il servizio esterno, che di norma deve essere eseguito da due dipendenti forestali insieme, e, in difetto di numero, con l'eventuale ausilio delle guardie campestri dei comuni o di altri enti, deve essere assicurato anche nei giorni festivi, ed ha la durata giornaliera di almeno otto ore, anche se eventualmente separate da una pausa meridiana.

La durata della perlustrazione deve essere prolungata oltre le otto ore, quando occorra assicurare la visita anche di località site a maggiore distanza dalla sede, salvo impedimento causato dalle particolari condizioni proprie del periodo invernale o di altro genere.

L'attività perlustrativa deve essere svolta anche in ore notturne, in relazione alle particolari esigenze del servizio, con una frequenza minima valevole per utte le stazioni forestali, indicate dall'ispettore forestale mediante apposite norme regolamentari interne, ed una massima disposta di volta in volta dal comandante di ogni singola stazione forestale per quanto attiene alla sua particolare circoscrizione.

Il comandante di stazione ha l'obbligo di partecipare al servizio esterno. Tuttavia tale obbligo è subordinato alla disponibilità di agenti nella stazione ed alle altre responsabilità a lui incombenti.

Il personale esecutivo in servizio presso gli uffici centrali dell'assessorato dell'agricoltura e foreste osserva lo stesso orario del rimanente personale degli uffici regionali.

Art. 37.

Itinerario di servizio

E' obbligo del comandante della stazione, o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, di provvedere alla compilazione dell'itinerario di servizio, secondo le modalità che verranno emanate di volta in volta, con apposite norme interne, dall'ispettore forestale.

Art. 38.

Riposo settimanale

Il personale in servizio nelle stazioni forestali ha diritto, a rotazione, a due giorni di riposo settimanale. In tali giorni è consentita al personale medesimo la più ampia libertà di movimento, con l'obbligo tuttavia, di segnalare l'assenza al proprio comandante di stazione e rendersi reperibile in ogni luogo e momento, entro e non oltre le sei ore dalla chiamata.

Il suddetto personale ha altresì diritto al riposo durante le festività infrasettimanali, che, per esigenze di servizio, potrà essere fruito in unica soluzione.

Il comandante di stazione annota su apposito registro le assenze del personale a riposo.

Il comandante di stazione, volendo assentarsi dalla propria sede durante il giorno di riposo, annota la propria assenza sul registro di cui al precedente comma, ed ha cura di rendersi reperibile entro sei ore, per qualunque evenienza, dal personale dipendente rimasto in sede.

Il comandante di stazione, per esigenze eccezionali di servizio, ha il dovere di rimanere in servizio anche in giorni di riposo settimanale, e di negare per iscritto ai propri dipendenti il permesso di allontanarsi dalla sede in detti giorni, o di rinviare ad altra data i giorni di riposo settimanale.

Sempre per eccezionali esigenze di servizio, il comandante di stazione ha la facoltà di ritardare la partenza dei dipendenti per congedi, permessi e trasferimenti, e l'obbligo, per quanto concerne se stesso, di osservare le stesse norme. Di ciò egli dà motivata comunicazione scritta agli organi superiori, che dispongono per l'aggiornamento di detti congedi, permessi e trasferimenti.

L'ispettore forestale, d'intesa con il responsabile dell'ufficio del personale, emette ed aggiorna, adattandolo alle mutevoli esigenze di servizio, un regolamento interno contenente norme per l'adattamento della settimana lavorativa di cinque giorni al personale di vigilanza del corpo forestale valdostano.

Art. 39.

Comunicazioni particolari ed urgenti

Il comandante di stazione o chi ne fa le veci o il reggente sono tenuti a riferire tempestivamente all'ispettore forestale o a chi per esso, col mezzo che ritiene più idoneo, su qualunque fatto o notizia inerente il servizio la cui conoscenza immediata sia necessaria.

Art. 40.

Tenuta registri

Il comandante della stazione forestale ha cura che siano costantemente tenuti aggiornati i registri in dotazione, il cui tipo è fissato con apposite norme interne dall'ispettore forestale.

Art. 41.

Visite periodiche ed ispezioni alle stazioni

Le visite e le ispezioni alle stazioni forestali da parte degli ispettori, di regola, sono eseguite senza preavvisi, avendo lo scopo di dare agli ispettori stessi la possibilità di accertare il regolare funzionamento delle varie stazioni e del servizio in genere e di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.

L'ispettore forestale non ha l'obbligo di visite periodiche, ma deve tuttavia ispezionare, con la frequenza che ritiene necessaria, quelle stazioni forestali che particolari circostanze consiglino di visitare, nell'interesse del servizio e della disciplina.

Art. 42.

Uniforme

Il personale forestale della carriera esecutiva è dotato, a spese dell'amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella quantità, foggia e tipo stabiliti con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, d'intesa, per quanto riguarda la foggia, con il comando militare territoriale, e sentiti i rappresentanti del personale.

Tale personale ha l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio, salvo deroga impartita dall'ispettore forestale e dietro disposizioni esecutive, impartite di volta in volta dai comandanti di stazione, per l'espletamento di compiti o servizi particolari.

Art. 43.

Armi

L'amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento di tipo comune da portare in servizio.

L'armamento in dotazione deve essere restituito dal personale all'amministrazione regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, o per aspettativa, nonchè in occasione di eventuali sospensioni dal grado e dalle funzioni o in caso di rinvio a giudizio per reati aventi rilevanza penale.

Art. 44.

Mezzi, istrumenti ed oggetti in dotazione

Le stazioni forestali sono dotate, a cura e spese dell'amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e materiale vario necessari all'espletamento del servizio tecnico e di campagna.

In particolare, il martello forestale, è affidato, per le operazioni boschive, personalmente ed esclusivamente agli ispettori, ai marescialli ed ai brigadieri e, se incaricati di un reggenza ai sensi del quarto comma dell'art. 33, anche alle guardie.

Chi abbia in consegna il martello forestale è responsabile della sua buona conservazione, nè può affidarlo a chicchessia per alcuna ragione, pena i provvedimenti disciplinari e penali del caso.

L'eventuale smarrimento o deterioramento del martello forestale e degli altri mezzi, istrumenti ed oggetti in dotazione alla stazione forestale, comporta, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, l'addebito di quanto smarrito o deteriorato, a meno che il responsabile lo possa giustificare con regolare verbale amministrativo, facente seguito ad indagine, nel qual caso l'amministrazione regionale provvede a proprie spese alla reintegrazione di quanto smarrito o deteriorato.

Art. 45.

Uso in servizio di veicoli a motore

L'uso del mezzo motorizzato è consentito per un più veloce ed efficace espletamento del servizio. Esso non deve tuttavia prevalere sul servizio di vigilanza a piedi, indispensabile per la migliore conoscenza del territorio.

Al personale del corpo forestale valdostano che, per motivi di servizio ed in mancanza di automezzi di proprietà dell'amministrazione regionale, faccia uso di un mezzo proprio, è corrisposto un rimborso chilometrico nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1975, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 46.

Indennità di missione

Il servizio di competenza del personale esecutivo del corpo forestale valdostano, svolto tanto all'interno quanto all'esterno della giurisdizione, non comporta il trattamento saltuario di missione, fatta eccezione per il rimborso delle spese per l'uso del mezzo motorizzato di proprietà personale.

In luogo del trattamento saltuario di missione, a tale personale è corrisposta una indennità forfettaria mensile comprensiva tanto dell'indennità di missione, anche per conto di privati, quanto dell'indennità per i rischi ed i disagi inerenti alla particolare attività e qualifica, il cui importo sarà stabilito con successiva legge regionale.

L'indennità globale lorda di cui al presente articolo non è pensionabile.

Art. 47.

Obbligo di residenza del personale

Ogni componente del corpo forestale valdostano ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione della stazione forestale cui è assegnato e di assumere domicilio nell'apposito edificio di proprietà dell'amministrazione regionale, nelle sedi in cui esso esiste e purché i locali siano sufficienti alle necessità familiari.

L'alloggio in detti edifici è gratuito per il personale forestale in attività di servizio ed i loro conviventi.

Sono a carico del personale interessato le spese relative al consumo di energia elettrica e di uso familiare.

L'amministrazione regionale provvede alla manutenzione straordinaria degli edifici di cui al primo comma del presente articolo, nonchè a quella ordinaria degli appartamenti lasciati disponibili dal personale trasferito.

L'assessorato delle finanze emana e mantiene aggiornato un regolamento condominiale da far valere nei confronti del personale, e dei relativi nuclei familiari, fruente di alloggio gratuito negli edifici delle stazioni forestali.

Al personale della carriera esecutiva non fruente di alloggio gratuito in case forestali per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi è corrisposta un'indennità mensile d'alloggio commisurata alla sua situazione familiare ed al costo medio degli affitti nella zona.

L'importo di tale indennità sarà stabilito con successiva legge regionale.

Art. 48.

Personale trasferito di sede, collocato a riposo o deceduto in attività di servizio

Il personale trasferito di sede deve lasciar disponibile l'alloggio occupato per la data fissata dall'amministrazione regionale.

Il personale collocato a riposo, o non più riconosciuto idoneo al servizio, deve lasciar disponibile l'alloggio occupato entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

I familiari o conviventi di personale forestale deceduto in attività di servizio devono lasciar disponibile l'alloggio occupato entro il termine di tre mesi dal decesso del congiunto, periodo durante il quale la fruizione dell'alloggio è gratuita, salvo le spese di elettricità e riscaldamento.

E' tuttavia concessa, a richiesta, la proroga dell'occupazione gratuita fino ad un termine massimo di sei mesi, semprechè l'amministrazione regionale non ne debba disporre a favore di personale subentrante.

Contro gli inadempienti l'amministrazione regionale adotta la procedura dello sfratto, addebitando agli stessi le somme corrispondenti ai canoni di affitto di abitazioni correnti nella località per il periodo di tempo eccedente il termine fissato dall'amministrazione, nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 49.

Assegnazione di sede

I dipendenti del corpo forestale valdostano non possono prestare servizio in stazioni forestali entro la cui circoscrizione territoriale sia compreso il loro comune di origine.

Art. 50.

Tessera di riconoscimento

Ad ogni dipendente del corpo forestale valdostano viene rilasciata dall'amministrazione regionale, all'atto della nomina in ruolo, una tessera di riconoscimento strettamente personale attestante la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di grado o in caso di deterioramento. Essa è inoltre soggetta a convalida triennale.

La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'amministrazione regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione dal grado.

In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata denunzia alla stazione dell'Arma dei carabinieri competente per zona, alla questura di Aosta, nonchè ai competenti organi superiori. Qualora lo smarrimento della tessera di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, sono presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 51.

Pianta organica e sviluppo della carriera economica

Alla data di entrata in vigore della presente legge la pianta organica dei posti e la tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto del personale della carriera esecutiva del corpo forestale valdostano, di cui agli allegati *A* e *B* della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sono sostituite dalla pianta organica e dalla tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui all'allegato *A* della presente legge.

Art. 52.

Sorveglianza sulla caccia e sulla pesca

A decorrere dal 1° ottobre 1977, i compiti in materia di sorveglianza sull'esercizio della caccia e della pesca già attribuiti al comitato regionale per la caccia ed al consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, rispettivamente con le leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28, e 11 agosto 1976, n. 34, sono esercitati dalla regione Valle d'Aosta, a mezzo del corpo forestale valdostano.

Il personale di sorveglianza dipendente da detti organismi è inquadrato nell'organico della carriera esecutiva del corpo forestale valdostano, secondo i tempi ed i modi indicati nei successivi articoli delle norme transitorie e finali della presente legge.

Art. 53.

Abrogazioni di leggi

La legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, è abrogata, fatta eccezione per l'art. 57.

Sono del pari abrogate le leggi regionali 31 agosto 1972, n. 25, e 31 agosto 1972, n. 26.

Art. 54.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Dipendenti del ruolo soprannumerario

I dipendenti inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario istituito con la legge regionale 31 agosto 1972, n. 25, sono immessi nei corrispondenti posti vacanti della pianta organica del corpo forestale valdostano.

Agli appartenenti al corpo forestale dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, è riservato un posto nella pianta organica del corpo forestale valdostano, nel grado corrispondente a quello ricoperto nella carriera statale.

Art. 55.

Inquadramento iniziale nei posti di brigadiere

I posti di maresciallo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risulteranno in soprannumero rispetto alla entità numerica stabilita nella tabella organica allegata, saranno trasformati in posti di brigadiere man mano che si renderanno vacanti e saranno coperti con le norme di cui all'art. 12, fino alla esatta corrispondenza numerica con la tabella suddetta.

Art. 56.

Ruolo speciale ad esaurimento

E' istituito un ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento nel corpo forestale valdostano delle guardie titolari di un rapporto di impiego rispettivamente con il comitato regionale per la caccia e con il consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca.

Tale ruolo speciale ad esaurimento comprende trenta posti di guardia forestale, di cui all'allegata tabella *B* della presente legge.

Art. 57.

Inquadramento del personale nel ruolo speciale ad esaurimento

E' inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento per le guardie forestali il personale di vigilanza assunto in servizio con la qualifica di guardacaccia o di guardapesca, anche stagionale, rispettivamente presso il comitato regionale per la caccia e il consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, in data non posteriore al 1° maggio 1975.

All'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento si provvederà con deliberazione della giunta regionale.

Art. 58.

Norme per il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme di cui alla presente legge ed eventuali successive modificazioni, in quanto applicabili.

I servizi continuativi precedentemente prestati alle dipendenze del comitato regionale per la caccia e del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, sono riconosciuti per intero agli effetti della progressione economica «a ruolo aperto» e degli aumenti periodici biennali, nonchè dell'attribuzione dei premi straordinari di anzianità e indennità per cessazione dal servizio, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Per il personale proveniente dal consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità decorrerà dalla data di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento.

Art. 59.

Avanzamento di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento

Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento non può avanzare alla qualifica di brigadiere.

Il personale contemplato nel presente articolo potrà transitare nel ruolo ordinario, conservando l'anzianità maturata, qualora frequenti con esito positivo un corso di formazione e superi le prove di selezione di cui al primo e al terzo comma dello art. 11 della presente legge. Il corso di formazione potrà avere una durata inferiore a sei mesi.

Il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento e che sia transitato nel ruolo ordinario, sarà ammesso all'avanzamento alla qualifica di brigadiere secondo le norme indicate nell'art. 12, ma non prima del compimento di due anni di anzianità maturata nel ruolo ordinario.

Art. 60.

Obbligo di residenza

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento è tenuto a risiedere nella sede che gli verrà fissata dalla Regione, ai sensi dell'art. 47, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 61.

Liquidazione delle indennità per cessazione dal servizio

La giunta regionale determinerà, previa intesa con il comitato regionale per la caccia e con il consiglio di amministrazione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, l'importo dei fondi, da versare alla Regione, per la liquidazione delle indennità per cessazione dal servizio, relativi al personale trasferito.

Art. 62.

Riserva dei posti

E' stabilita una riserva di trenta posti di guardia nel ruolo ordinario del corpo forestale valdostano. Essi saranno conferiti, con le modalità previste dall'art. 11 della presente legge, progressivamente e nella stessa misura in cui si esauriranno i corrispondenti posti del ruolo speciale ad esaurimento.

Art. 63.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 395 milioni, graveranno sui capitoli 3055, 3100, 3285 e 3300 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dei maggiori oneri di lire 105 milioni a carico del bilancio di previsione per il corrente anno si provvede con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 1978 e successivi la copertura dei maggiori oneri di L. 395.000.000 annue è assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui ai capitoli 105 e 195 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvate, a decorrere dal 1978, con la legge di bilancio.

Le spese previste dalla presente legge imputate ai capitoli 3285 e 3300 dello stato di previsione della Regione per l'anno 1977 hanno natura obbligatoria.

Art. 64.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) ed *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dallo art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . L. 105.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3055. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali . . » 92.000.000

Cap. 3100. — Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali . . » 1.000.000

Cap. 3285. — La cui denominazione è così modificata:

Spese per corsi per aspiranti forestali, di formazione e specializzazione del personale del corpo forestale, per sussidi di studio e per accertamenti sanitari (articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66) . . » 2.000.000

Cap. 3300. — Spese di vestiario, equipaggiamento, corredo e armamento del personale forestale (articoli 42 e 43 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66) . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 105.000.000

All'allegato *D* annesso alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, sono aggiunti i capitoli 3285 e 3300 indicati nel comma precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1977

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL CORPO FORESTALE VADOSTANO.

Gruppo regionale	Qualifiche	Posti n.	Sviluppo a ruolo aperto	
			Classi di stipendio	N. anni
C/F1	Marescialli .	17	2.790.000	dopo 8 anni
			2.420.000	dopo 4 anni
			2.050.000	iniziale
C/F2	Brigadieri .	17	2.420.000	dopo 8 anni
			2.050.000	dopo 4 anni
			1.770.000	iniziale
C/F3	Guardie . .	86	2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

ALLEGATO *B*

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO.

Gruppo regionale	Qualifiche	Posti n.	Sviluppo a ruolo aperto	
			Classi di stipendio	N. anni
C/F3	Guardie . .	30	2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1977, n. **67**.

Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 9 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è soppresso. Conseguentemente nell'art. 12 della medesima legge è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

La giunta esecutiva del consiglio di istituti ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonchè della giunta esecutiva è ammesso ricorso al sovraintendente agli studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Art. 2.

Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'art. 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e nei consigli scolastici distrettuali, il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 3.

Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'art. 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Regione, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d'istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dello art. 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, in ordine all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, le votazioni per le altre elezioni a qualunque livello hanno luogo di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 novembre 1977

ANDRIONE

(1511)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781020)